Assegno unico: Ecco i beneficiari ed i requisiti soggettivi

In data 20 Dicembre 2021 abbiamo, come direzione generale, avuto un

primo incontro con la Direzione INPS al fine di delineare alcuni aspetti della

prestazione.

Teniamo subito presente che si tratta di una nuova prestazione pertanto non

deve essere messa in paragone con analoghe prestazioni (vedi assegno

temporaneo).

La prestazione è rivolta esclusivamente alla sostituzione di alcune prestazioni

riferite ai figli minori e fino al compimento dei 21 anni.

Per i figli disabili non esiste limite di età.

Per i familiari a carico differenti dai figli, i lavoratori effettueranno la richiesta di

ANF, come da procedura corrente.

FACCIAMO PRESENTE CHE ATTENDIAMO PUBBLICAZIONE DELLE

CIRCOLARI INPS CON ulteriori NOTE ESPLICATIVE

La domanda potrà essere presentata dal 3 gennaio con decorrenza marzo.

IMPORTANTE sapere che:

TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE DOPO IL 3 GENNAIO FINO AL 30
GIUGNO AVRANNO LO STESSO DECORRENZA MARZO.

Perciò possiamo operare con estrema tranquillità.....

<u>È BENE PRECISARE però CHE TUTTE LE DOMANDE presentate in data</u> successiva al 30 giugno avranno decorrenza luglio.

La prestazione è collegata all'ISEE, pertanto saranno successivamente comunicate le specifiche, ma è bene SAPERE CHE LA DOMANDA POTRA' ESSERE PRESENTATA ANCHE SENZA. La prestazione verrà erogata nella sua porzione minima. Successivamente la compilazione del modello ISEE permetterà il ricalcolo delle prestazioni riferite al reale importo dell'indicatore.

Le domande potranno essere presentate da:

- un genitore coniugato che comunica un solo iban;
- 2. un genitore coniugato che comunica due iban;
- 3. un genitore separato/non coniugato;
- 4. un figlio maggiorenne;

## **ESEMPI**:

- 1. il genitore di cui al punto 1 avrà il 100% dell'importo. Quando anche l'altro genitore comunicherà iban l'importo verrà diviso al 50% senza però che gli arretrati già pagati al coniuge richiedente siano riconteggiati in qualche misura.
- 2. Il genitore che comunica i due iban avrà da subito la prestazione divisa al 50%.
- 3. La comunicazione degli iban riferiti ai genitori se non contestuale (compilazione successiva da parte dell'altro genitore del proprio iban), farà si che la prestazione viene pagata al 50% al richiedente. Se la comunicazione degli iban è contestuale la prestazione verrà ovviamente erogata in parti eguali;
- 4. Il figlio maggiorenne componente del nucleo familiare e pertanto con ISEE congiunto ai genitori, può chiedere a nome proprio la quota del AU, che verrà accreditata sul suo iban;

Si precisa che la regola di compilazione dell'ISEE è RELATIVA ALLE ATTUALI E VIGENTI NORMATIVE.

## Assegno unico e universale e accorpamento delle agevolazioni

Al suo interno sono assorbiti tutti gli incentivi, le detrazioni fiscali, gli assegni, gli sgravi e i bonus per le famiglie con figli. Queste misure resteranno attive fino all'entrata in vigore dell'assegno unico universale, quindi, fino al **28 febbraio 2022**.

In particolare la riforma abroga:

- dal 1º marzo 2022 le detrazioni fiscali contemplate nel Testo Unico delle imposte sui redditi per figli a carico (decreto del Presidente della repubblica n. 917/1986);
- dal 1° gennaio 2022 l'assegno di natalità di 800 euro l'anno;
- dal 1º marzo 2022 l'assegno familiare erogato dai comuni di cui all'art.
   65 della legge n. 448 del 1998, è abrogato. Per l'anno 2022 il beneficio spetta esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio:
- dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili (nuclei familiari composti solo da minori), gli assegni ai nuclei familiari (ANF) di cui all'art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 e di cui all'art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797 del 1955.
- dal 1° gennaio 2022 non viene, inoltre, rinnovato il cd. <u>bonus bebè</u> in scadenza il 31 dicembre 2021.

## Assegno unico universale: Beneficiari

A partire dal 1° marzo 2022 l'assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli maggiorenni a carico **fino al compimento del 21° anno** se presentano le seguenti condizioni:

- frequentino un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- svolgano un tirocinio o un'attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.000 euro;
- siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgano il servizio civile universale.

Per i figli con disabilità a carico, non sono previsti limiti di età.

Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).